

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 194 del 10.10.1991

Modificato con deliberazioni consiliari:

n. 80 del 15.6.1995	n. 23 del 22.2.1996	n. 47 del 30.5.1996	n. 2 del 23.1.1997	n. 47 del 16.4.1997
n. 128 del 13.11.1997	n. 37 del 12.3.1998	n. 40 del 13.3.1998	n. 71 del 21.7.1998	n. 23 del 31.3.2000
n. 7 del 1.2.2001	n. 78 del 20.11.2006	n. 66 del 20.9.2007	n. 89 del 15.11.2012	n. 99 del 19/12/2012
n. 37 del 20.06.2013	n. 39 del 31.07.2017			

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI.....1

Art. 1	⊖ La comunità veronese e il comune.....	1
Art. 2	⊖ Principali valori ispiratori dell'azione del comune.....	1
Art. 3	⊖ Autonomia e rapporti istituzionali.....	1
Art. 4	⊖ Pari opportunità.....	2
Art. 5	⊖ Gestione del territorio.....	2
Art. 6	⊖ Cultura.....	3
Art. 7	⊖ Servizi alla popolazione.....	3
Art. 8	⊖ Attività produttive, sviluppo economico, lavoro.....	4
Art. 9	⊖ Principio di cooperazione.....	5
Art. 10	⊖ Principio di decentramento e di partecipazione.....	5
Art. 11	⊖ Stendardo del comune.....	5

TITOLO II

IL GOVERNO DEL COMUNE.....6

CAPO I

Il consiglio comunale.....6

Art. 12	⊖.....	6
Art. 13	⊖ Funzioni del consiglio comunale.....	6
Art. 14	⊖ Organizzazione del consiglio.....	7
Art. 14 bis	⊖ Presidente e vicepresidenti del consiglio comunale.....	8
Art. 15	⊖ Funzionamento del consiglio.....	9
Art. 16	⊖ Prima adunanza.....	10
Art. 17	⊖ Consiglieri.....	10
Art. 17 bis	⊖ Nomine di competenza consiliare.....	11
Art. 18	⊖ Decadenza e dimissioni dei consiglieri.....	11

CAPO II

La Giunta comunale.....12

Art. 19	⊖ Competenze della giunta.....	12
Art. 20	⊖ Funzionamento della giunta.....	12
Art. 21	⊖ Funzioni dei membri della giunta.....	13
Art. 22	⊖ Composizione della giunta.....	13
Art. 23	⊖ Elezione della giunta.....	13
Art. 24	⊖ Decadenza dalla carica della giunta.....	13
Art. 25	⊖ Cessazione dalla carica dei singoli assessori.....	14

CAPO III

Il sindaco.....14

Art. 26	⊖ Attribuzioni del sindaco.....	14
Art. 27	⊖ Vicesindaco.....	14

TITOLO III

LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO.....15

CAPO I

Le circoscrizioni.....15

Art. 28	⊖ Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni.....	15
Art. 29	⊖ Amministrazione comunale e circoscrizioni.....	15

CAPO II

Organizzazione e funzioni delle circoscrizioni di decentramento.....15

Art. 30	⊖ Consigli di circoscrizione.....	15
Art. 31	⊖ Funzioni dei consigli di circoscrizione.....	16
Art. 32	⊖ Gestione dei servizi decentrati.....	16

Art. 33	⊖	Organi delle circoscrizioni.....	17
Art. 34	⊖	Presidente e vicepresidente del consiglio di circoscrizione.....	17
Art. 35	⊖	Ufficio di segreteria e coordinamento dei presidenti di commissione.....	17
Art. 36	⊖	Commissioni.....	17
Art. 37	⊖	Conferenza giunta-circoscrizioni.....	17
Art. 38	⊖	Audizione dei presidenti dei consigli circoscrizionali da parte delle commissioni consiliari.....	17
Art. 39	⊖	Uffici circoscrizionali.....	17
Art. 40	⊖	Partecipazione politica all'attività delle circoscrizioni.....	19
Art. 41	⊖	Scioglimento dei consigli di circoscrizione.....	19

TITOLO IV

GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....20

CAPO I

La partecipazione politica.....20

Art. 42	⊖	Principio della partecipazione.....	20
Art. 43	⊖	Valorizzazione delle formazioni sociali.....	20
Art. 44	⊖	Istanze e petizioni.....	21
Art. 45	⊖	Consultazione della popolazione.....	21
Art. 46	⊖	Referendum consultivo.....	22
Art. 47	⊖	Referendum di consultazione successiva.....	22
Art. 48	⊖	Procedimento.....	23

CAPO II

La partecipazione amministrativa.....23

Art. 49	⊖	La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale.....	23
Art. 50	⊖	La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale.....	24

CAPO III

L'accesso agli atti e alle informazioni. Il diritto di informazione.....24

Art. 51	⊖	Accesso agli atti e alle informazioni.....	24
Art. 52	⊖	Diritto di informazione.....	24
Art. 53	⊖	Pubblicità legale degli atti comunali.....	25
Art. 54	⊖	Accesso agli atti e alle informazioni negli organismi associativi cui partecipa il comune.....	25

CAPO IV

Il difensore civico.....26

Art. 55	⊖	Posizione del difensore civico.....	26
Art. 56	⊖	Funzioni del difensore civico.....	26
Art. 57	⊖	Elezione del difensore civico.....	27
Art. 58	⊖	Collegio dei garanti.....	28

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI.....29

CAPO I

Funzionamento dei servizi comunali.....29

Art. 59	⊖	Principi generali per il funzionamento dei servizi.....	29
Art. 60	⊖	Servizi a domanda individuale e relative tariffe.....	30
Art. 61	⊖	Servizi ed opere sul territorio.....	30
Art. 62	⊖	Programmi annuali di opere pubbliche.....	31

CAPO II

Modalità di gestione e vigilanza del comune.....31

Art. 63	⊖	Forme di gestione.....	31
Art. 64	⊖	Trasparenza nei servizi pubblici.....	32
Art. 65	⊖	Controlli di qualità.....	32
Art. 66	⊖	Vigilanza del comune.....	32

CAPO III

L'azienda speciale.....	33
Art. 67 ☐Nomina e decadenza degli amministratori delle aziende.....	33
Art. 68 ☐Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione.....	33
Art. 69 ☐Trasformazione delle aziende esistenti.....	33
CAPO IV	
L'Istituzione.....	33
Art. 70 ☐L'Istituzione.....	33
Art. 71 ☐Organi dell'istituzione.....	34
Art. 72 ☐Rapporti con gli organi comunali.....	34
Art. 73 ☐Gestione finanziaria e contabile.....	35
Art. 74 ☐Regolamenti delle istituzioni.....	35
CAPO V	
Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.....	36
Art. 75 ☐Rappresentanza del comune nell'assemblea della s.p.a.....	36
Art. 76 ☐Espressione del voto dei rappresentanti del comune.....	36
Art. 77 ☐Statuto delle s.p.a. comunali.....	36
TITOLO VI	
L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	37
Art. 78 ☐Organizzazione degli uffici.....	37
Art. 79 ☐Aree funzionali.....	37
Art. 80 ☐Funzione dirigenziale.....	38
Art. 81 ☐Conferimento delle funzioni dirigenziali.....	39
Art. 82 ☐Responsabilità dirigenziale.....	40
Art. 83 ☐Segretario generale.....	40
Art. 84 ☐Vicesegretario generale.....	41
TITOLO VII	
LA FINANZA E LA CONTABILITA'.....	42
Art. 85 ☐Controllo economico di gestione.....	42
Art. 86 ☐Collegio dei revisori.....	42
Art. 87 ☐Attività di controllo del collegio dei revisori.....	43
TITOLO VIII	
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	44
Art. 88 ☐Revisione dello statuto.....	44
Art. 89 ☐Vincolo di modifica espressa.....	44
Art. 90 ☐Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria delle materie ad essi demandate.....	44
Art. 91 ☐Regolamento delle circoscrizioni.....	44

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

La comunità veronese e il comune

1. La comunità veronese affida al comune la cura e la rappresentanza del proprio sviluppo, dei propri interessi, della propria crescita e lo impegna a considerare il territorio comunale come bene collettivo e risorsa a disposizione di tutti i cittadini e le cittadine di oggi e di domani, con la consapevolezza di essere depositaria di un singolare patrimonio di civiltà, di tradizioni storiche, artistiche, letterarie e musicali. Con la consapevolezza, altresì, di essere un operoso centro di trasformazione di prodotti e crocevia vivace di interscambi internazionali, la comunità veronese riconosce nelle tradizioni musicali e in quelle artistiche e scientifiche dei musei, delle gallerie, delle biblioteche, delle accademie, sia pubblici che privati, nonché nell'università, nella fiera, le pietre miliari su cui fondare il proprio ulteriore sviluppo economico, culturale, spirituale e civile, per arricchire sempre più la natura di città dinamicamente in relazione con gli altri centri veneti, con le regioni limitrofe e con i popoli europei.

Art. 2¹

Principali valori ispiratori dell'azione del comune

1. Il Comune di Verona, proclamando la dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute, adottando quegli accorgimenti e strumenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, verità, giustizia, eguaglianza, fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della città. Trae dai principi fondamentali della democrazia ispirazione per il rispetto concreto e attivo verso tutti gli uomini, senza distinzione di sesso, età, ceto sociale, etnia, razza, lingua, religione. Opera quindi per garantire a tutti i cittadini le condizioni di pari opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, al lavoro e all'esercizio delle professioni, superando ogni sorta di discriminazione sociale, culturale e fisica.

Art. 3

Autonomia e rapporti istituzionali

1. Il comune di Verona, nel rispetto dell'unità della repubblica e della fedeltà alla Costituzione, si propone di sviluppare la propria autonomia sulla base delle garanzie dettate dalla carta europea delle autonomie locali. Ispira la propria azione al principio di sussidiarietà sia nel rapporto con gli altri enti pubblici che nei confronti dei soggetti privati della società civile, senza volersi sostituire alle loro possibilità di efficaci interventi. Riconosce il diritto fondamentale della persona e di tutte le comunità alla pace, come promozione di condizioni di vita più eque ed umane per tutti, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli, in un quadro di

¹ articolo così modificato con d.c. n. 128/97

condivisione pacifica internazionale di beni e risorse e di un sempre più ampio e profondo dialogo culturale. Nell'ambito delle proprie competenze sostiene e promuove forme di cooperazione con comunità e paesi esteri. Il comune favorisce iniziative di ricerca di educazione e di cooperazione e sostiene analoghi interventi da parte di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

2. Il comune partecipa alle iniziative in campo internazionale e sviluppa rapporti con le comunità locali di altre nazioni per scopi di conoscenza, di democrazia, di affermazione dei diritti dell'uomo, di pace e di cooperazione in armonia con la politica estera italiana e in conformità con la legislazione nazionale ed europea e con la carta delle Nazioni Unite e collabora con associazioni ed enti che perseguono gli stessi scopi, in particolare con associazioni ed enti riconosciuti dalla Comunità Europea, dal Consiglio d'Europa e dalla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 4

Pari opportunità

1. Il comune di Verona opera per superare le discriminazioni esistenti fra i sessi e per determinare effettive condizioni di pari opportunità.

2. A tal fine istituisce, con la partecipazione delle donne elette nel consiglio comunale ed in quelli circoscrizionali, delle organizzazioni sindacali, datoriali, di associazioni e centri di iniziativa femminile, una commissione cittadina per le pari opportunità, competente a proporre misure ed azioni positive specificatamente rivolte alle donne per consentire effettive condizioni di parità.

3. L'azione del comune, degli enti e società dipendenti o a partecipazione comunale, è informata a criteri di uguaglianza sostanziale nell'accesso al lavoro e nel suo svolgimento, nell'istruzione e formazione professionale, nella valorizzazione di attività culturali, sociali e del tempo libero.

Art. 5

Gestione del territorio

1. Il comune di Verona riconosce la tutela dell'ambiente come valore fondamentale della comunità. Coerentemente, condiziona i più rilevanti interventi sul territorio a valutazioni di impatto ambientale; protegge le risorse naturali che ne caratterizzano il territorio; adotta tutte le misure preventive per contrastare ed eliminare le fonti di inquinamento atmosferico, acustico e delle risorse idriche; tutela i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico ed artistico.

2. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il comune promuove ed attua un organico assetto del proprio territorio nel quadro di una pianificazione equilibrata degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali, valorizzando iniziative e risorse pubbliche e private.

3. A particolare tutela vengono sottoposte le aree della collina e dell'Adige.

4. Il comune, impegnato nella salvaguardia e nella qualificazione del centro urbano e delle zone di significato storico-artistico, con attenzione particolare al possibile degrado socio-economico assicura interventi per conseguire un più alto livello di

qualità della vita nelle periferie, rispettandone o migliorandone le caratteristiche, decentrando iniziative e risorse, promuovendo nuovi servizi, strutture sociali, aggregazione ed animazione culturale.

5. In particolare il comune si impegna a favorire un graduale e duraturo recupero del centro storico alla residenza abitativa.

Art. 6
Cultura

1. Il comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme ed espressioni e favorisce il progresso della cultura in ogni sua libera manifestazione. A tale fine sviluppa forme di collaborazione con enti, istituzioni ed associazioni; promuove iniziative di incontro e scambio, attua ed agevola iniziative tese a valorizzare le specificità storico-culturali e le tradizioni popolari della città; sostiene la produzione di nuove espressioni culturali; assicura risorse e predispone interventi per la qualificazione del profilo urbano della città con particolare riguardo alle tradizioni artistiche, storiche, artigianali che ne caratterizzano l'aspetto.

Art. 7
Servizi alla popolazione

1. Il comune è al servizio della persona e della famiglia, a partire da coloro che si trovano in difficoltà. A tal fine:

a) Concorre a garantire il diritto alla salute e alla sicurezza sociale, predisponendo interventi e misure idonee alla prevenzione, alla riabilitazione e alla cura, nonché alla salubrità dell'ambiente urbano e dei luoghi di lavoro.

b) Promuove per tutti i cittadini e le cittadine il godimento dei servizi sociali, con particolare riguardo alla casa, all'istruzione, ai trasporti, alle attività sportive e ricreative.

c) Opera per il completo abbattimento delle barriere culturali, tecnologiche, architettoniche e di comunicazione che impediscono l'integrazione, la promozione lavorativa e sociale e la fruibilità della città agli inabili ed ai portatori di handicap.

d) Sviluppa efficienti servizi ed attività di promozione ed assistenza sociale agli anziani, anche attraverso l'espansione di specifici interventi residenziali e l'adozione di ogni altro opportuno provvedimento che agevoli l'aggregazione e valorizzi l'utilità sociale degli anziani.

e) Riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali, essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni persona. Pertanto indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni. Tutela l'infanzia ed i minori, riconoscendo al nucleo familiare un ruolo fondamentale nell'educazione morale e civica dei figli, assicura l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito.¹

¹ comma così modificato con d.c. n. 78/06

f) Considera l'Infanzia "Principale Patrimonio dell'Umanità" e risorsa nel presente e nel futuro di Verona. Si impegna non solo a promuovere i Diritti dell'Infanzia espressi nella Convenzione internazionale dell'ONU del 1989 e ratificati dallo Stato Italiano con Legge n. 176 del 1991, ma intende considerare il bambino come parametro di una qualità di vita migliore per tutti e vuole far proprio il punto di vista delle bambine e dei bambini così come espresso nell'art. 12 della Convenzione stessa: "Gli stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità".¹

g) Riconosce nelle nuove generazioni la forza viva della sua comunità, ne promuove una politica di sostegno per una crescita globale e attua politiche e progetti specifici volti a prevenire il disagio e le devianze giovanili. A tal fine attua politiche e progetti per recepire le esigenze giovanili sul piano culturale, scolastico, di vita sociale assicurando l'erogazione di servizi che consentano lo svolgimento adeguato di tale compito.

h) Favorisce l'integrazione sociale degli immigrati che risiedono o lavorano a Verona, garantendo il rispetto della loro cultura e dei loro diritti ed assicurando ad essi la fruizione dei servizi sociali, con i medesimi obblighi dei cittadini italiani.

i) Riconosce all'associazionismo ed al volontariato un ruolo di attiva collaborazione nel raggiungimento e nella realizzazione dei principi del presente articolo.

Art. 8

Attività produttive, sviluppo economico, lavoro

1. Il comune di Verona favorisce lo sviluppo del sistema produttivo locale, creando e valorizzando reti di servizi ed infrastrutture a supporto delle imprese, predisponendo ed attuando programmi di promozione per attività terziarie tecnologicamente avanzate, qualificando le attività turistiche e quelle commerciali.

2. Il comune di Verona tutela e valorizza l'artigianato, gli esercizi ed i mestieri tipici locali, anche con agevolazioni e l'introduzione di vincoli e prescrizioni urbanistiche; promuove e vigila l'organizzazione razionale del sistema distributivo, anche ai fini della tutela del consumatore.

3. Il comune agevola lo sviluppo della cooperazione come forma di impresa; nell'ambito della legge e delle proprie funzioni, si attiva per creare ed offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione; favorisce esperienze di formazione, inserimento e reinserimento professionale delle "fasce deboli" del mercato del lavoro.

4. Il comune tutela e valorizza le attività agricole (in particolare e con agevolazioni quelle non inquinanti) intese come parte integrante dell'ecosistema.

Art. 9

Principio di cooperazione

¹ comma così modificato con d.c. n. 78/06

1. Il comune, consapevole che gli interessi della sua comunità sono strettamente collegati con quelli del territorio interprovinciale che lo circonda e con le comunità che lo abitano, afferma come proprio criterio operativo quello della cooperazione fra i comuni, le province e la regione.

Art. 10

Principio di decentramento e di partecipazione

1. Il comune persegue nell'azione amministrativa il metodo del decentramento e ne considera strumento privilegiato di attuazione le circoscrizioni, da valorizzare e sviluppare nelle competenze e nelle possibilità di intervento.

2. Esso favorisce la partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, all'amministrazione locale, promuovendo in particolare la collaborazione delle Associazioni di volontariato all'esercizio delle proprie funzioni, così da dare maggiore funzionalità ai servizi e maggiore credibilità allo stesso intervento pubblico. Favorisce in particolare, la partecipazione attiva dei bambini/e e dei ragazzi/e negli organismi che governano la città, attraverso strumenti idonei quali "il consiglio delle bambine e dei bambini" impegnandosi a tenere nel giusto conto il loro punto di vista. Almeno una volta l'anno il Consiglio delle bambine e dei bambini si incontra con il Consiglio Comunale.¹

3. A tutti assicura una corretta informazione sulla propria attività, consentendo di coniugare l'azione degli organi rappresentativi con quella di tutti i cittadini che intendono tutelare i propri diritti civili, politici e sociali, facendosi carico dei doveri e delle responsabilità corrispondenti.

Art. 11

Stendardo del comune

1. Il comune ha, come proprio segno distintivo, lo stendardo recante la croce dorata in campo azzurro, simbolo della libertà comunale, che sarà esposto insieme al gonfalone della regione Veneto e al tricolore simbolo dell'unità nazionale.

2. Il patrono della città di Verona è S. Zeno, la cui festa ricorre il 12 aprile.

TITOLO II IL GOVERNO DEL COMUNE

CAPO I Il consiglio comunale

¹ comma così modificato con d.c. n. 78/06

Art. 12

1. Sono organi del comune di Verona il consiglio comunale, il sindaco, la giunta comunale e i consigli di circoscrizione. In quanto tali esercitano la funzione di indirizzo, amministrazione, coordinamento e controllo sulla complessiva attività comunale secondo le rispettive competenze.¹

Art. 13

Funzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune, esercita le proprie competenze in materia di programmazione generale e di controllo dell'attività di governo ed adotta gli atti fondamentali stabiliti dalla legge.²

2. Entro 90 giorni dalla proclamazione della sua elezione, il sindaco presenta al consiglio il documento contenente le linee programmatiche relative al mandato amministrativo, con indicazione degli obiettivi strategici, delle priorità di intervento, dei tempi di esecuzione, delle risorse e dei mezzi necessari e delle risorse già disponibili. Il regolamento definisce le modalità per l'esame e l'approvazione del documento da parte del consiglio.³

3. Nel rendiconto dell'anno precedente, deve essere data immediata evidenza del grado di attuazione degli obiettivi indicati nel programma di mandato, con specifico riferimento ai mezzi economici utilizzati ed ai risultati strategici conseguiti.⁴

4. Fermi i termini e l'iter procedimentale previsti per l'approvazione del rendiconto, un'apposita commissione di controllo, presieduta da un consigliere indicato dalla minoranza, esprime in una autonoma proposta di deliberazione sottoposta alla votazione del consiglio le proprie valutazioni in merito alla rispondenza e alla coerenza delle azioni intraprese dalla giunta rispetto alle linee programmatiche approvate. Spetta alla commissione di controllo valutare se esprimersi rispetto alle azioni intraprese nel corso dell'anno di svolgimento delle elezioni amministrative, considerati i tempi di approvazione delle linee programmatiche. Per quanto riguarda l'ultimo anno di mandato, devono essere messi a disposizione della commissione i dati e le informazioni necessari in tempo utile perché il documento di valutazione possa essere predisposto ed esaminato dal consiglio prima delle elezioni amministrative.⁵

5. Entro il 10 giugno il sindaco presenta al consiglio un documento in cui sono indicate le principali azioni che l'amministrazione intende porre in essere, nell'esercizio successivo, per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati con l'assunzione del mandato.⁶

6. Il consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento e comunque entro il 31 luglio, prende in esame il documento, individuando gli indirizzi politici sulla base dei quali la giunta dovrà predisporre lo schema di bilancio. Trascorso il termine indicato, il documento si intende approvato.⁷

¹ comma così modificato con d.c. n. 47/96

² comma così modificato con d.c. n. 47/96

³ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

⁴ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 37/2013

⁵ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

⁶ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

⁷ comma aggiunto con d.c. n. 23/00 e modificato con d.c. n. 37/2013

Art. 14

Organizzazione del consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati sulla base dei principi fissati dal presente e dai successivi articoli.¹

1 bis. ABROGATO.²

2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, in relazione alle liste di appartenenza o sulla base di una dichiarazione di volontà, con le modalità ed i limiti previsti dal regolamento.³

3. Il consiglio comunale dispone di un'autonoma struttura organizzativa determinata secondo le indicazioni del regolamento, che individua tra l'altro gli spazi, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle funzioni del consiglio comunale e dei singoli consiglieri.⁴

4. Nel bilancio comunale deve essere annualmente previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento e rappresentanza del consiglio, nonché per il funzionamento dei gruppi e delle commissioni consiliari.⁵

5. Il regolamento determina le attribuzioni ed il funzionamento della commissione permanente dei capigruppo, presieduta dal presidente del consiglio, sia in relazione alla programmazione dell'attività consiliare, che in rapporto ai compiti di collegamento tra il consiglio e le diverse realtà economiche e sociali cittadine.⁶

6. Il consiglio istituisce nel proprio seno commissioni permanenti o temporanee, attraverso le quali esplica prioritariamente il diritto di iniziativa, di indirizzo e di controllo nei confronti dell'esecutivo e degli enti cui il comune partecipa o che da esso dipendono. Il regolamento determina i poteri e l'organizzazione delle commissioni, costituite con criterio proporzionale e tendenzialmente individuate in relazione alle grandi aree delle funzioni comunali.⁷

¹ comma così modificato con d.c. n. 47/96

² comma aggiunto con d.c. n. 47/96 e abrogato con d.c. n. 23/00

³ comma così modificato con d.c. n. 47/96

⁴ comma così modificato con d.c. n. 23/00

⁵ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

⁶ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

⁷ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

7. Le commissioni consiliari svolgono inoltre funzioni preparatorie e referenti in ordine agli atti posti all'ordine del giorno del consiglio comunale e si avvalgono dei competenti uffici comunali o di collaboratori o esperti esterni, secondo le modalità indicate dal regolamento.¹

8. La presidenza delle commissioni di indagine e inchiesta è attribuita ad un consigliere di minoranza, secondo le modalità indicate nel regolamento.²

ABROGATO³

ABROGATO⁴

Art. 14 bis⁵

Presidente e vicepresidenti del consiglio comunale

1. Nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti e le eventuali surrogazioni, il consiglio elegge nel proprio seno ed a scrutinio segreto il presidente, secondo le modalità individuate dal regolamento.⁶

2. Dopo la nomina del presidente, che assume le funzioni subito dopo la proclamazione, il consiglio procede nella stessa seduta e con unica votazione, all'elezione di due vicepresidenti, dei quali uno vicario, che sostituiscono il presidente in caso di assenza o impedimento temporanei, con priorità nella sostituzione da parte del vicario. In caso di contemporanea assenza del presidente e dei vicepresidenti ne assume le funzioni il consigliere anziano e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, chi lo segue nella graduatoria di anzianità determinata ai sensi di legge.

I vicepresidenti non possono comunque appartenere allo stesso gruppo consiliare né a quello del presidente.

Il presidente designa nei successivi cinque giorni il vicepresidente vicario.⁷

3. In caso di dimissioni o vacanza della carica per qualsiasi causa, il consiglio procede alla nomina del nuovo presidente o vicepresidente entro trenta giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dal verificarsi della vacanza, secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2.

4. Non può essere eletto presidente o vicepresidente il sindaco. Le cariche di presidente e vicepresidente sono incompatibili con quella di capogruppo.

5. Il presidente del consiglio comunale:

a) rappresenta e presiede il consiglio comunale, garantendone l'autonomia ed il regolare funzionamento e assicurando l'effettivo rispetto dei diritti di ciascun consigliere;

b) convoca il consiglio comunale e ne predispone l'ordine del giorno;

¹ comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

² comma così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

³ comma modificato con d.c. n. 47/96 e abrogato con d.c. n. 23/00

⁴ comma modificato con d.c. n. 47/96 e abrogato con d.c. n. 23/00

⁵ articolo aggiunto con d.c. n. 47/96

⁶ comma così modificato con d.c. n. 23/00

⁷ comma così modificato con d.c. n. 23/00

c) secondo le modalità indicate dal regolamento e sentiti la commissione permanente dei capigruppo ed i presidenti delle commissioni consiliari, attiva, programma e coordina il lavoro del consiglio e delle commissioni medesime;

d) riceve le proposte di deliberazione, le mozioni e gli ordini del giorno. Egli riceve inoltre le interrogazioni e interpellanze, nonché le altre istanze presentate dai consiglieri comunali e le trasmette al sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno;

e) verifica lo stato di attuazione delle deliberazioni del consiglio comunale, per riferirne alla commissione dei capigruppo.

6. Per l'esercizio delle sue funzioni il presidente dispone di un apposito ufficio, al quale sono assegnati i mezzi ed il personale necessari.

7. Il presidente ed i vicepresidenti possono essere revocati, anche disgiuntamente, su motivata proposta sottoscritta da almeno i 2/5 dei componenti del consiglio ed approvata con la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso espressa con votazione palese. La proposta di revoca, da comunicare immediatamente a mezzo di messo comunale all'interessato, deve essere iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro dieci giorni dalla sua presentazione e deve essere discussa entro e non oltre i successivi dieci giorni. A tale scopo il consiglio, in caso di aggiornamento delle sedute, deve essere appositamente convocato entro tali termini.

8. ABROGATO.¹

Art. 15²

Funzionamento del consiglio

1. Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del presidente. L'avviso scritto di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri, a mezzo di messo comunale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la prima adunanza di ciascuna sessione. Nei casi d'urgenza il termine è di almeno ventiquattro ore. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inseriti all'ordine del giorno della sessione. Le proposte di deliberazione e gli atti nelle stesse richiamati devono essere messi a disposizione dei consiglieri entro i termini e con le modalità fissati dal regolamento.³

2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie. Le sessioni ordinarie decorrono dal 7 gennaio al 31 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre, secondo la programmazione stabilita dal presidente, sentita la commissione permanente dei capigruppo. Le sessioni straordinarie sono convocate dal presidente per particolari motivi di urgenza, al di fuori della programmazione ordinaria, per procedere all'esame di uno o più argomenti determinati, tra di loro connessi.

Il regolamento può prevedere altresì speciali procedure per l'esame del bilancio preventivo, del conto consuntivo, nonché delle deliberazioni dichiarate urgenti dal presidente o dal sindaco.⁴

¹ comma abrogato con d.c. n. 23/00

² articolo così modificato con d.c. n. 47/96

³ comma così modificato con d.c. n. 23/00

⁴ comma così modificato con d.c. n. 23/00

4. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, le proposte sono approvate quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.

Art. 16¹

Prima adunanza

ABROGATO

Art. 17

Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.

1 bis. Il consigliere è tenuto a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni alle quali viene convocato, portando il proprio contributo al dibattito politico nell'esclusivo interesse della comunità amministrata.²

2. Ogni consigliere, secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio in particolare attraverso proposte di delibere, mozioni e ordini del giorno nei modi stabiliti nel regolamento, salvo i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi del comune in base alla legge o al presente statuto;

b) presentare interrogazioni, interpellanze ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo;

c) accedere ai documenti, acquisirne gratuitamente copia e ottenere le informazioni, utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune nonché delle aziende ed enti da questo dipendenti. L'esercizio del diritto non può in alcun caso essere limitato ed il consigliere è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Le relative spese fanno capo agli stanziamenti di cui all'art. 14, comma 1.³

3. Il regolamento disciplina le modalità per la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.⁴

4. Agli amministratori competono le indennità di funzione e di presenza nella misura e con le modalità previste sulla base della vigente legislazione.

Ciascun consigliere può richiedere che il gettone di presenza venga sostituito con un'indennità di funzione onnicomprensiva, nella misura determinata ai sensi di legge.

Per i consiglieri che, avendo optato per l'indennità di funzione, siano risultati assenti ingiustificati alle sedute del consiglio o delle commissioni, vengono applicate detrazioni dall'indennità mensile di riferimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Ai soli fini del presente comma, si considerano assenze giustificate quelle dovute alla partecipazione a convegni o manifestazioni nell'interesse e per conto del Consiglio Comunale debitamente autorizzate, quelle determinate da motivi personali,

¹ articolo abrogato con d.c. n. 47/96

² comma aggiunto con d.c. n. 23/00

³ comma così modificato con d.c. n. 47/96

⁴ comma così modificato con d.c. n. 47/96

fino ad un massimo di quindici in un anno e quelle causate da motivi di salute, da documentarsi con idonea certificazione.¹

Art. 17 bis²

Nomine di competenza consiliare

1. Sono di competenza del consiglio le nomine e designazioni ad esso riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché quelle di componenti di commissioni o altri organi collegiali istituiti dal comune che debbano ricoprire, per statuto o regolamento, la carica di consigliere comunale. Fatte salve le diverse disposizioni di legge o di statuto, le relative deliberazioni devono essere adottate entro venti giorni dalla data di iscrizione all'ordine del giorno, che deve avvenire comunque entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. Per le nomine o designazioni non previste da norme di legge, in caso di inerzia del consiglio provvede, se non diversamente stabilito dallo statuto o dal regolamento, il presidente del consiglio con proprio decreto nei quindici giorni successivi.

2. ABROGATO.³

3. ABROGATO.⁴

Art. 18⁵

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. La legge stabilisce le cause di decadenza dei consiglieri comunali. Decade altresì dalla carica il consigliere che non intervenga almeno alla metà delle sedute di un'intera sessione ordinaria, a meno di legittimi impedimenti da comunicare per iscritto al presidente. Questi provvede a darne notizia al consiglio ed a curarne l'annotazione a verbale.

Sono considerate assenze per impedimenti legittimi, e pertanto non computate ai fini della decadenza, quelle dovute alla partecipazione a convegni o manifestazioni nell'interesse o per conto del Comune, quelle causate da motivi di salute, nonché quelle per impegni personali e lavorativi, da documentarsi con idonea certificazione.

2. Qualora il segretario generale rilevi che un consigliere è rimasto assente a metà delle sedute di una sessione ordinaria senza aver comunicato giustificazioni scritte, lo segnala al presidente del consiglio comunale.

3. Il presidente, con comunicazione scritta da consegnarsi a mezzo di messo comunale, assegna all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per l'esposizione delle ragioni della propria assenza.

4. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, il consiglio comunale decide in merito e, se ritenga prive di fondamento le ragioni eventualmente esposte dal consigliere, anche oralmente, in sede di discussione della relativa proposta, ne dichiara la decadenza e procede alla surrogazione ai sensi del comma 3 dell'art. 31.

5. La deliberazione che dichiara la decadenza deve essere notificata all'interessato entro cinque giorni dall'adozione.

¹ comma aggiunto con d.c. n. 23/00

² articolo aggiunto con d.c. n. 47/96

³ comma abrogato con d.c. n. 23/00

⁴ comma abrogato con d.c. n. 23/00

⁵ articolo così modificato con d.c. n. 47/96 e con d.c. n. 23/00

6. Le dimissioni di un consigliere vanno presentate al presidente del consiglio comunale, che deve darne notizia al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Per l'efficacia delle dimissioni e la relativa surrogazione si applicano le norme di legge in materia.

CAPO II La giunta comunale

Art. 19¹

Competenze della giunta

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero pari di assessori, stabilito dal sindaco stesso, fino ad un massimo di quattordici.
2. La giunta collabora con il sindaco nell'attività di governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività di impulso e proposta nei confronti del consiglio, al quale deve riferire periodicamente in merito all'attuazione degli indirizzi generali e dei programmi dallo stesso deliberati.
3. Spetta alla giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti assunti in attuazione dello statuto, attribuite al sindaco, agli organi del decentramento, al segretario generale, ai dirigenti.

Art. 20

Funzionamento della giunta

0. La giunta si riunisce su convocazione del sindaco, che la presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno.²
1. La giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con la presenza della maggioranza dei membri in carica e a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta.³
2. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione del sindaco. Per la trattazione di tematiche specifiche, su espressa richiesta del sindaco, alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti, nonché amministratori, dirigenti o funzionari del comune o di aziende o enti dipendenti o altra persona da lui indicata.⁴
3. Abrogato.⁵

Art. 21

Funzioni dei membri della giunta

¹ articolo così modificato con d.c. n. 47/97 e con d.c. n. 23/00

² comma aggiunto con d.c. n. 47/97

³ comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁴ comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁵ comma abrogato con d.c. n. 47/97

1. Nel rispetto del principio di collegialità di cui al precedente articolo, i singoli componenti della giunta svolgono, su delega del sindaco e per riferirne allo stesso ed alla giunta, compiti di indirizzo preparatorio-propositivi su gruppi di materie affini, coincidenti con le grandi aree delle funzioni comunali. Possono altresì essere delegati a rispondere alle interrogazioni ed alle altre istanze di sindacato ispettivo formulate dai consiglieri, con modalità indicate nel regolamento consiliare.¹
2. Il sindaco può attribuire per compiti determinati incarichi temporanei a componenti della giunta.²
3. Degli incarichi e delle deleghe conferiti ai sensi dei precedenti commi deve essere data immediata comunicazione al consiglio.³
4. Gli assessori possono, e se richiesti devono, partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.⁴
5. Si applicano, secondo le modalità disciplinate dal regolamento, le disposizioni di legge in materia di pubblicazione della situazione patrimoniale degli amministratori locali.⁵

Art. 22

Composizione della giunta

Abrogato⁶

Art. 23

Elezione della giunta

Abrogato⁷

Art. 24

Decadenza dalla carica della giunta

Abrogato⁸

Art. 25

Cessazione dalla carica dei singoli assessori

1. Gli assessori che cessano per qualsiasi motivo dalla carica devono essere sostituiti dal sindaco con le modalità di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) entro il termine di venti giorni dal verificarsi della vacanza.⁹

¹ comma così modificato con d.c. n. 47/97

² comma così modificato con d.c. n. 47/97

³ comma così modificato con d.c. n. 47/97

⁴ comma aggiunto con d.c. n. 47/97

⁵ comma aggiunto con d.c. n. 47/97

⁶ articolo abrogato con d.c. n. 23/00

⁷ articolo abrogato con d.c. n. 47/97

⁸ articolo abrogato con d.c. n. 47/97

⁹ comma così modificato con d.c. n. 47/97

2. Le dimissioni di un assessore sono presentate al sindaco. Il sindaco ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva. Esse non possono essere revocate dopo detta comunicazione.

3. L'assessore può essere motivatamente revocato dal sindaco in qualsiasi momento. Della revoca deve essere data comunicazione al consiglio nei termini di cui al precedente comma 2.¹

4. Abrogato.²

CAPO III Il sindaco

Art. 26³

Attribuzioni del sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'Amministrazione e rappresenta il comune.

Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente statuto.

Dopo aver nominato gli assessori, trasmette il loro curriculum alla presidenza del consiglio e dà comunicazione delle deleghe attribuite nella prima seduta utile.

2. Il Sindaco procede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché a tutte le nomine, designazioni e revoche di pertinenza del comune, non riservate espressamente al consiglio, secondo gli indirizzi approvati dal consiglio comunale e dandone motivata comunicazione allo stesso. Qualora i componenti di organi collegiali da nominare o designare siano in numero superiore a tre, dovrà essere assicurata la rappresentanza della minoranza nei modi stabiliti dal regolamento.

3. Il sindaco verifica la conformità dell'attività degli enti, aziende ed organismi promossi dal comune agli indirizzi deliberati dal consiglio e dalla giunta secondo le rispettive competenze.

Art. 27⁴

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco, le funzioni del sindaco sono esercitate da altro assessore da questi appositamente delegato.

TITOLO III LE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO

CAPO I Le circoscrizioni

¹ articolo così modificato con d.c. n. 47/97 e con d.c. n. 23/00

² comma abrogato con d.c. n. 47/97

³ articolo così modificato con d.c. n. 47/97 e con d.c. n. 23/00

⁴ articolo così modificato con d.c. n. 47/97

Art. 28

Suddivisione del territorio comunale in circoscrizioni

1. Il territorio del comune è suddiviso in circoscrizioni, che rappresentano aree integrate per natura del territorio, sviluppo urbanistico e caratteristiche socio-economiche, storiche e artistiche.
2. La delimitazione territoriale, il numero e la denominazione delle circoscrizioni sono stabiliti dal regolamento comunale sul decentramento, che disciplina altresì le forme di consultazione delle popolazioni interessate nel caso di variazioni delle circoscrizioni esistenti.

Art. 29

Amministrazione comunale e circoscrizioni

1. Le circoscrizioni costituiscono l'unità territoriale di base del comune per l'esercizio delle funzioni amministrative, per la programmazione e lo svolgimento dei servizi, nonché per la localizzazione degli uffici. Ogni deroga all'articolazione territoriale in circoscrizioni dovrà essere motivata in relazione alle esigenze od ai criteri che consigliano la deroga stessa. Sarà assicurato il coordinamento tra le ripartizioni funzionali di base e le circoscrizioni.
2. L'amministrazione comunale opera affinché anche le altre localizzazioni dei servizi pubblici o di interesse pubblico si coordinino con quella delle circoscrizioni.

CAPO II

Organizzazione e funzioni delle circoscrizioni di decentramento

Art. 30

Consigli di circoscrizione

1. I consigli di circoscrizione sono organi partecipativi e rappresentativi delle esigenze delle comunità delle circoscrizioni nell'ambito dell'unità del comune.
2. I consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, contestualmente al consiglio comunale, salvo quanto disposto dal successivo art. 41, comma 1, per il caso di loro scioglimento. Sono composti da un numero di consiglieri determinato dal regolamento.
3. Con lo scioglimento del consiglio comunale i consigli di circoscrizione decadono; i membri in carica ne assicurano la continuità fino alla proclamazione degli eletti nei nuovi consigli.

Art. 31

Funzioni dei consigli di circoscrizione

1. I consigli di circoscrizione, che sono le strutture di base democratiche della collettività, assolvono ad una funzione consultiva generale ed esercitano funzioni consultive, di iniziativa e di vigilanza sulle attività comunali di interesse della circo-

scrizione. Deliberano in ordine alle funzioni loro attribuite e ai servizi ad essi affidati dal comune.

2. Ogni consiglio di circoscrizione può inoltre rivolgere ai competenti organi del comune richieste, interrogazioni o proposte di deliberazioni. Gli organi comunali hanno l'obbligo di adottare, entro il termine di trenta giorni, le determinazioni conseguenti, dandone comunicazione ai consigli interessati; i provvedimenti da sottoporre al consiglio comunale vanno iscritti all'ordine del giorno entro trenta giorni.

3. I consigli di circoscrizione esprimono pareri sugli atti del comune stabiliti dal regolamento, che li individua, in particolare, nelle materie del bilancio, della pianificazione urbanistica, dei progetti di opere pubbliche e dei regolamenti relativi a servizi di interesse delle circoscrizioni o di interesse generale ma collegato alle circoscrizioni e relativi alla organizzazione e al funzionamento delle circoscrizioni.

4. Nel caso in cui gli organi del comune si discostino dal parere espresso dalle circoscrizioni devono motivarne le ragioni.

5. Qualora la competenza a deliberare appartenga al consiglio comunale, detto organo, fermo restando il vincolo della motivazione, dovrà decidere a maggioranza dei consiglieri assegnati per disattendere:

a) il parere espresso a maggioranza qualificata da almeno cinque circoscrizioni quando la materia presenti interesse generale;

b) il parere reso a maggioranza qualificata dalle singole circoscrizioni interessate quando la materia rivesta interesse locale.

6. I consigli di circoscrizione hanno facoltà di proposta sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse della circoscrizione che non siano affidati alla loro gestione, richiedendo per il tramite dei loro presidenti informazioni al sindaco od ai dirigenti competenti, compiendo rilevazioni o promuovendo consultazioni o indagini presso gli utenti dei servizi svolti nella circoscrizione, e ciò anche nelle sedi dei servizi stessi.

Art. 32

Gestione dei servizi decentrati

1. Con regolamento comunale sono individuati i servizi di base, rivolti a soddisfare immediate esigenze della popolazione delle circoscrizioni e che per caratteristiche tecniche e ragioni di efficienza non richiedano ambiti di gestione più ampi di quelli circoscrizionali.

2. Spetta ai consigli di circoscrizione la emanazione degli atti necessari per la gestione dei servizi di base decentrati, inclusa la regolamentazione della utilizzazione dei beni mobili ed immobili assegnati a tali servizi.

3. Le deliberazioni assunte nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato, sono affisse all'albo pretorio circoscrizionale per la durata di quindici giorni consecutivi e divengono esecutive dopo dieci giorni dalla pubblicazione.¹

¹ comma così modificato con d.c. n. 37/98

4. La gestione di tali servizi deve adeguarsi agli indirizzi e agli obiettivi definiti dal consiglio comunale e precisati dalla giunta nell'esercizio di una funzione di indirizzo e coordinamento unitario. La relativa disciplina è dettata dal regolamento comunale.

5. Alle circoscrizioni sono assicurate le risorse necessarie allo svolgimento delle attività di loro competenza. I consigli propongono su questa base il bilancio di previsione che, una volta approvato dal consiglio comunale, è parte integrante del bilancio del comune.

6. In relazione ai servizi comunali decentrati, spettano ai consigli di circoscrizione le funzioni di gestione finanziaria che per gli altri servizi sono attribuite alla giunta comunale.

Art. 33

Organi delle circoscrizioni

1. I consigli di circoscrizione eleggono al proprio interno il presidente e il vicepresidente, secondo le modalità ed i termini previsti dal regolamento dei consigli di circoscrizione. I capigruppo consiliari formano l'ufficio di segreteria, mentre i presidenti delle commissioni formano il coordinamento dei presidenti di commissione.¹

2. Tale elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla elezione del sindaco ovvero entro sessanta dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse. La convocazione è disposta dal sindaco e la seduta è presieduta dal consigliere anziano della circoscrizione, così come definito dalla norma per l'elezione del sindaco.

3. Per la revoca del presidente e del vicepresidente si applicano le norme previste dal regolamento dei consigli di circoscrizione.²

Art. 34

Presidente e vicepresidente del consiglio di circoscrizione

1. Il presidente del consiglio di circoscrizione rappresenta la circoscrizione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di circoscrizione, dell'ufficio di segreteria e del coordinamento dei presidenti di commissione, cura l'esecuzione degli atti del consiglio, sovrintende agli uffici e ai servizi comunali decentrati, svolge le funzioni che gli sono delegate dal sindaco nella sua qualità di ufficiale di governo.

2. Il vicepresidente sostituisce il presidente, anche quale ufficiale di governo, in caso di vacanza dalla carica, di impedimento o di assenza.

Art. 35

Ufficio di segreteria e coordinamento dei presidenti di commissione

1. L'ufficio di segreteria collabora con il presidente nell'espletamento delle funzioni a lui spettanti concernenti compiti di iniziativa riguardo agli atti di competenza del consiglio, mentre il coordinamento dei presidenti di commissione collabora con il presidente in ordine al coordinamento degli uffici, dei servizi comunali decentrati e allo svolgimento dei compiti consultivi.

¹ comma così modificato con d.c. n. 99/2012

² comma così modificato con d.c. n. 99/2012

Art. 36
Commissioni

1. Il regolamento comunale consente la costituzione di commissioni permanenti con funzioni consultive e di proposta, presiedute da un consigliere di circoscrizione e composte da consiglieri e cittadini residenti nella circoscrizione. Il regolamento ne disciplina la composizione, secondo criteri di proporzionalità, le competenze ed il funzionamento.

Art. 37
Conferenza giunta-circoscrizioni

1. Onde favorire raccordi programmatici e operativi fra l'amministrazione comunale e le circoscrizioni è istituita la conferenza giunta-circoscrizioni. Ne fanno parte il sindaco, i componenti della giunta e i presidenti dei consigli circoscrizionali.
2. La conferenza si riunisce su iniziativa del sindaco o di almeno tre presidenti dei consigli circoscrizionali, e comunque in occasione della predisposizione del bilancio preventivo comunale.
3. Le modalità di organizzazione e di funzionamento della conferenza sono determinate dal regolamento.

Art. 38
Audizione dei presidenti dei consigli circoscrizionali
da parte delle commissioni consiliari

1. I presidenti dei consigli di circoscrizione possono richiedere, e nei casi previsti dal regolamento hanno diritto, di partecipare, in veste consultiva, ai lavori delle commissioni del consiglio comunale.

Art. 39
Uffici circoscrizionali

1. Quando sussistano precise esigenze di funzionalità, il regolamento dispone che la gestione dei servizi di base decentrati sia curata da uffici comunali collocati nella circoscrizione. Detti uffici sono affidati alla responsabilità di un dirigente con la sovrintendenza del presidente del consiglio circoscrizionale. Negli altri casi gli organi circoscrizionali si avvalgono, secondo le modalità fissate nel regolamento, degli uffici comunali centrali competenti per materia.
2. Il dirigente dell'ufficio circoscrizionale è responsabile dell'istruttoria degli atti degli organi circoscrizionali, svolge funzioni di segretario del consiglio di circoscrizione, provvede agli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio e cura la gestione dei servizi di competenza.
3. Il regolamento determina le modalità di formazione degli atti dei consigli per quanto attiene ai pareri ed alle attestazioni di regolarità tecnica, di legalità e di carattere finanziario e contabile.
4. Il regolamento comunale disciplina l'istituzione del vigile di quartiere.

Art. 40
Partecipazione politica all'attività delle circoscrizioni

1. In relazione alla gestione dei servizi di base decentrati, le circoscrizioni disciplinano autonomamente le forme di partecipazione politica contemplate nel Capo I del Titolo IV del presente statuto, nel rispetto delle norme attuative fissate dal regolamento.

Art. 41

Scioglimento dei consigli di circoscrizione

1. I consigli di circoscrizione sono sciolti, previa diffida del sindaco, con deliberazione del consiglio comunale, quando non siano in grado di funzionare normalmente per mancata elezione del presidente nei termini fissati dal precedente art. 33, comma 2, oppure per il venir meno di più della metà dei loro membri. Sono altresì sciolti, con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati, quando compiano gravi violazioni di norme giuridiche oppure non svolgano le funzioni loro assegnate.

2. Il consiglio comunale delibera lo scioglimento del consiglio di circoscrizione entro 60 giorni dalla scadenza della diffida e fissa la data delle elezioni per il suo rinnovo, disponendo che le stesse si svolgano in occasione della prima consultazione elettorale o referendaria successiva allo scioglimento che interessa il territorio comunale, comunque non oltre sei mesi dallo stesso. I consigli di circoscrizione eletti con tale modalità decadono con lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 30, comma 3. Le nuove elezioni non avranno luogo qualora lo scioglimento avvenga nei dodici mesi antecedenti alla ordinaria scadenza del consiglio comunale.¹

3. Fino alla proclamazione degli eletti del nuovo consiglio di circoscrizione le funzioni dei sciolti organi della circoscrizione sono esercitate dagli altri organi comunali secondo le rispettive competenze.

¹ comma così modificato con d.c. n. 89/2012

TITOLO IV GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I La partecipazione politica

Art. 42

Principio della partecipazione

1. Il comune, nella sua qualità di ente che persegue il bene comune, tramite i suoi organi istituzionali e amministrativi, riconosce il diritto dei cittadini, degli interessati, degli utenti e delle formazioni sociali, espressive della comunità veronese, a concorrere, nei modi stabiliti dallo statuto e dalle norme regolamentari, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo dell'attività posta in essere dall'Amministrazione.
2. Il comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e ai documenti detenuti dall'ente e dagli organismi da esso dipendenti, nonché un'informazione completa sulla propria attività e sui servizi pubblici locali, anche mediante strumenti idonei specificatamente per i portatori di handicap, nelle forme previste dal presente statuto.

Art. 43

Valorizzazione delle formazioni sociali

1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il comune incoraggia le formazioni sociali senza fine di lucro (enti a base associativa, associazioni, organizzazioni di volontariato), espresse dalla propria popolazione, mediante interventi di supporto che possono consistere in forme di sostegno reale o in altre agevolazioni per l'utilizzazione delle strutture e dei servizi pubblici.
2. Gli interventi di cui al precedente comma sono destinati a formazioni sociali che abbiano richiesto l'iscrizione in apposito elenco pubblico, periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione e che dimostrino una propria autonoma attività indipendentemente dal contributo richiesto. Sono assegnati, nei limiti delle previsioni di bilancio, in conformità alle modalità e ai criteri predeterminati dalla giunta, sulla base degli indirizzi generali fissati dal consiglio, e pubblicati ai sensi di legge e di regolamento.
3. Nell'ambito dei predetti criteri e nel rispetto dei fini statutari delle singole formazioni, la giunta specifica con le formazioni interessate, anche attraverso convenzioni, il contenuto dei singoli interventi, provvedendo in ogni caso all'invio al consiglio comunale di una relazione annuale, previamente sottoposta all'esame della competente commissione consiliare, sulle attività svolte da ciascuna formazione e sull'effettiva utilizzazione delle forme di sostegno reale e dei contributi finanziari assegnati.

4. Le condizioni per l'iscrizione all'albo sono stabilite da apposito regolamento, nel quale potranno essere predeterminati un numero minimo di aderenti e un periodo minimo di effettiva attività.

5. Le formazioni indicate al comma 2 possono presentare anche singolarmente le istanze e le petizioni di cui al successivo art. 44.

6. Il comune, al fine di superare le discriminazioni di fatto esistenti nei confronti del mondo femminile, anche per quanto riguarda la partecipazione alla sfera pubblica, in ottemperanza ai principi di pari opportunità indicati all'art. 4 del presente statuto e su indicazione della commissione ivi indicata, prevede forme di sostegno ad associazioni autonome di donne o comunque ad associazioni che prevedano al loro interno presenze autonome delle donne nello svolgimento di attività culturali, sociali, assistenziali ed educative rivolte prioritariamente alla popolazione femminile.

7. Il comune, allo scopo di favorire il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte della comunità, attua iniziative intese a costituire organismi rappresentativi delle istanze sociali in determinati settori della vita associativa aventi il fine di dibattere le problematiche afferenti alle formazioni medesime e di formulare in termini complessivi le istanze e le petizioni da avanzare all'ente.

8. Il comune, inoltre, al fine di favorire il concorso delle formazioni sociali all'indirizzo, allo svolgimento ed al controllo dell'attività comunale, riconosce la possibilità di costituzione di organismi di coordinamento congruamente rappresentativi delle associazioni e delle altre forme di partecipazione presenti nella comunità locale e ne favorisce lo sviluppo. Tali organismi si struttureranno nel rispetto del principio democratico con appositi regolamenti comunicati al consiglio comunale, nei quali saranno disciplinate le finalità, la struttura e l'articolazione in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e l'effettiva funzionalità.

Gli organismi di coordinamento instaurano con il consiglio comunale e con la giunta comunale un sistema di relazioni le cui modalità di esplicazione sono fissate tra il comune e gli organismi medesimi.

Art. 44

Istanze e petizioni

1. Il diritto di avanzare al comune istanze e petizioni è disciplinato dal regolamento con l'osservanza dei principi fissati dai successivi commi.

2. Chiunque può rivolgere al sindaco in forma scritta istanze, a tutela di interessi particolari e petizioni, a tutela di interessi collettivi, consistenti in richieste generiche a provvedere su materie di competenza comunale.

3. Il sindaco trasmette l'istanza o la petizione all'organo competente a provvedere, il quale è tenuto a prenderla in esame e a fornire all'interessato tempestiva motivata risposta entro il termine fissato dalla legge e comunque non oltre sessanta giorni.

Art. 45

Consultazione della popolazione

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione popolare all'attività del comune e di acquisire elementi di valutazione, la giunta e, con le modalità previste dal regolamento, le commissioni consiliari possono procedere all'audizione di singoli e di rappresentanti di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, nonché di enti.
2. Il regolamento può prevedere l'impiego di strumenti informatici per attivare consultazioni e sondaggi di opinione su particolari problematiche di interesse generale, anche limitatamente a fasce di popolazione e zone del territorio.

Art. 46

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere promosso da settemilacinquecento iscritti nelle liste elettorali del comune al 31 dicembre dell'anno precedente, dalla giunta, dal consiglio o da almeno quattro consigli circoscrizionali.
2. Alla consultazione referendaria partecipano gli iscritti nelle liste elettorali del comune, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro la data del suo svolgimento e, nei casi determinati dal consiglio comunale, quanti entro la stessa data risultino dai registri anagrafici, residenti nel territorio comunale da almeno cinque anni ed abbiano compiuto il medesimo anno di età.
3. Possono essere sottoposti a referendum temi che presentino esclusivo interesse locale e valenza per l'intera comunità veronese. Sono comunque esclusi: le nomine di rappresentanti del comune in organismi esterni, le deliberazioni in materia fiscale e di bilancio e gli atti in ordine ai quali il comune risulti privo di apprezzabile discrezionalità di scelta.
4. Il quesito referendario deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal suo accoglimento.
5. La consultazione referendaria, che può concernere anche più quesiti, è indetta dal sindaco e ha luogo una sola volta l'anno, fermo restando il fatto che non può coincidere con altre operazioni di voto. E' peraltro in facoltà del sindaco, previa deliberazione della giunta, indire una seconda tornata di votazione.

Art. 47

Referendum di consultazione successiva

1. E' indetto referendum consultivo sulle proposte di revoca di deliberazioni del consiglio o, nei casi previsti dal regolamento, di deliberazioni della giunta quando, entro centoventi giorni dalla loro esecutività, ne facciano richiesta almeno diecimila cittadini ovvero almeno un terzo dei consigli di circoscrizione.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale e dei consigli di circoscrizione;
 - b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti le tariffe;

- d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
 - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze,
3. Il referendum non ha luogo quando l'atto cui si riferisce la proposta sia stato annullato o revocato totalmente. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il collegio dei garanti decide, sentiti i promotori ed il sindaco, se il referendum non debba avere luogo, in quanto ne sia venuto meno l'oggetto sostanziale o comunque siano state soddisfatte le istanze dei promotori ovvero se esso debba aver corso modificando il quesito per tener conto dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.
4. Il referendum di cui al presente articolo non può essere chiesto sugli atti che siano stati sottoposti al referendum di cui all'articolo precedente.

Art. 48

Procedimento

1. La proposta sottoposta a referendum si intende approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, purchè abbia preso parte al referendum almeno il 40% degli aventi diritto.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
3. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione del presente articolo.

CAPO II

La partecipazione amministrativa

Art. 49

*La partecipazione ai procedimenti di amministrazione
giuridica puntuale*

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti di amministrazione giuridica puntuale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello stato e della regione.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto:
 - a) di essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;

b) di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

3. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

4. Il comune è tenuto a dare conto degli esiti della partecipazione nella motivazione del provvedimento adottato.

Art. 50

La partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, il comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti di amministrazione giuridica generale, secondo le forme previste dalle disposizioni dello stato e della regione.

2. Gli atti amministrativi, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

CAPO III

L'accesso agli atti e alle informazioni. Il diritto di informazione

Art. 51

Accesso agli atti e alle informazioni

1. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal presente statuto, e secondo le modalità fissate dal regolamento, il comune garantisce ai cittadini, singoli e associati, e a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di copia e di accesso agli atti e alle informazioni detenuti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali.

Art. 52

Diritto di informazione

1. Il comune, anche attraverso conferenze sui servizi aperte alle forze sociali e sindacali, assicura la più ampia informazione e partecipazione circa l'attività svolta e i servizi offerti dall'ente, dai suoi organismi strumentali e dai concessionari di servizi comunali, secondo le modalità definite dal regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 definisce, con riguardo ai soggetti ivi indicati, le misure organizzative volte a garantire:

a) l'informazione sulle notizie e sugli atti detenuti;

b) l'informazione sui servizi resi alla collettività e sulla erogazione di mezzi finanziari, nonché l'informazione sulle strutture competenti in ordine alla loro prestazione e sulle condizioni a tal fine necessarie;

c) l'informazione sugli atti di interesse generale attraverso forme di pubblicità ulteriori rispetto a quelle legali;

d) l'informazione, a richiesta degli interessati, sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti.

Art. 53

Pubblicità legale degli atti comunali

1. Sono pubblicati mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diverse disposizioni di legge:

a) le deliberazioni comunali;

b) le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti afferenti all'attività del comune e delle sue aziende ovvero nel quale si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse;

c) gli atti e le relazioni del difensore civico;¹

d) il processo verbale della discussione del consiglio sulla relazione del difensore civico.

2. Sono fatte salve le forme di pubblicità degli atti previste da specifiche disposizioni di legge.

3. E' pubblicato il bollettino ufficiale del comune. Il suo contenuto è disciplinato da apposito regolamento. In ogni caso sono pubblicate:

a) le deliberazioni consiliari;

b) le deliberazioni di giunta di particolare rilievo;

c) le deliberazioni degli enti cui il comune partecipa di particolare rilievo;

d) i bandi delle gare d'appalto e l'esito delle stesse;

e) le relazioni dei revisori dei conti;

f) le relazioni del difensore civico;

g) il processo verbale della discussione del consiglio sulla relazione del difensore civico.²

Art. 54

*Accesso agli atti e alle informazioni negli organismi associativi
cui partecipa il comune*

1. Il comune, negli enti e società cui partecipa, promuove la realizzazione di forme di accesso agli atti, con relativo diritto di copia, e alle informazioni analoghe a quelle praticate per gli atti e le informazioni in suo possesso.

¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95

² comma così modificato con d.c. n. 80/95

CAPO IV Il difensore civico

Art. 55

Posizione del difensore civico

1. Il comune istituisce il difensore civico.
2. Il difensore civico dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo altro mandato consecutivo.¹
3. Nell'assolvimento del suo mandato il difensore civico non è soggetto a vincoli di indirizzo, gerarchia o controllo.
- 3 bis. Egli è titolare dell'ufficio e come tale, con le modalità indicate nel regolamento d'attuazione di cui al successivo comma 5, adotta tutti i provvedimenti necessari per il suo funzionamento.²
4. Il comune assegna il personale, i locali ed i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni del difensore civico. Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio è a carico del bilancio comunale.
5. La disciplina organica dell'ufficio del difensore civico è dettata da apposito regolamento che prevede anche le modalità per l'iscrizione a bilancio e la gestione dei necessari stanziamenti.³

Art. 56

Funzioni del difensore civico

1. Il difensore civico opera per la tutela di chiunque, singolo od associato, lamenti abusi, disfunzioni, carenze, ritardi imputabili ad atti e/o comportamenti, anche omissivi, dell'amministrazione comunale, di organi e uffici del comune, delle circoscrizioni, delle istituzioni, delle aziende speciali, degli enti pubblici che gestiscono servizi comunali, nonché dei soggetti privati concessionari di servizi comunali.⁴
2. Nello svolgimento del suo mandato il difensore civico:
 - a) segnala al sindaco e al presidente del consiglio comunale le disfunzioni riscontrate, proponendo gli opportuni rimedi o i formali provvedimenti occorrenti;
 - b) qualora le disfunzioni riscontrate possano configurare una responsabilità disciplinare dei dipendenti, o se questi non prestino la collaborazione necessaria ai sensi del successivo comma 4, propone l'avvio del relativo procedimento.⁵
3. Il difensore civico esercita il proprio mandato su istanza anche verbale dei soggetti indicati al comma 1. L'azione del difensore civico può essere estesa d'ufficio a fatti analoghi a quelli che hanno formato oggetto di istanza. Sempre d'ufficio può inoltre intervenire qualora lo richieda il particolare rilievo dei fatti di cui sia venuto a conoscenza. Il difensore civico fornisce risposta scritta agli istanti. I consiglieri

¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95

² comma aggiunto con d.c. n. 80/95

³ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁴ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁵ comma così modificato con d.c. n. 80/95

comunali e circoscrizionali non possono proporre istanze al difensore civico. qualora sia già stato attivato il ricorso autonomo all'azione giurisdizionale prevista dalla legge 241/1990 non è possibile rivolgersi per la medesima questione all'ufficio del difensore civico. Sono escluse dalla competenza del difensore civico le questioni inerenti il rapporto d'impiego dei dipendenti del Comune e delle aziende speciali anche se comunque cessati dal servizio.¹

4. I soggetti e le istituzioni menzionati al comma 1 prestano la più ampia collaborazione al difensore civico, in particolare fornendogli le informazioni, i chiarimenti e la copia dei documenti amministrativi che egli ritenga utili all'espletamento del suo mandato.²

5. Al difensore civico non può essere opposto il segreto d'ufficio. Peraltro egli è tenuto al più rigoroso segreto circa le notizie acquisite in ragione del suo mandato, quando queste siano da considerarsi segrete o riservate ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Il difensore civico invia una volta all'anno al Consiglio comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e suggerimenti. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio ed è discussa in pubblica seduta ed è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio e pubblicazione sul bollettino ufficiale del comune ai sensi dell'art. 53.³

7. Al difensore civico spettano le indennità ed i rimborsi delle spese previsti dalla legge per gli assessori comunali.

Art. 57

Elezione del difensore civico

1. Sono eleggibili i cittadini residenti da almeno 5 anni nel Comune di Verona, che abbiano compiuto il 40° anno di età, dotati di sicura e qualificata competenza giuridica e/o amministrativa e tali da fornire massima garanzia di probità ed indipendenza.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato da documentato curriculum, dal quale risultino:

- idonea preparazione culturale ed amministrativa;
- esperienza pluriennale in attività libero-professionali, lavorative o amministrative presso enti o soggetti pubblici/privati di particolare rilievo.

Non sono eleggibili coloro che:

- a) si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) siano dipendenti delle aziende speciali e degli altri enti cui il Comune partecipa;
- c) siano stati nei precedenti 4 anni dipendenti del Comune di Verona o amministratori di enti o aziende di emanazione comunale.

¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95 e con d.c. n. 40/98

² comma così modificato con d.c. n. 80/95

³ comma così modificato con d.c. n. 80/95 e con d.c. n. 2/97

Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.¹

2. Le proposte di candidatura per la carica di difensore civico devono essere sostenute da non meno di 500 elettori del Comune secondo le modalità indicate nel Regolamento e sono rese pubbliche.²

3. Il Difensore civico è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio comunale, al di fuori del suo seno, a maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti.

Qualora dopo tre votazioni, nessun candidato raggiunga detto quorum è eletto il candidato che in un massimo di tre votazioni, da tenersi in altra seduta, ottiene il maggior numero di voti, purché non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.

Qualora nessun candidato ottenga tale maggioranza si procede, seduta stante, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

A parità di voti accede al ballottaggio il candidato più anziano di età. Nella votazione per ballottaggio risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, purché non inferiore ad 1/3 dei componenti del Consiglio comunale e, in caso di parità, il più anziano di età.

Nel caso tali votazioni risultino infruttuose, occorre procedere alla rinnovazione dell'intero procedimento.³

4. Ai fini di cui al precedente comma 1 le candidature sono accompagnate dalla presentazione della personalità dei candidati. Il candidato dovrà altresì sottoscrivere una dichiarazione d'onore con la quale si impegni, nell'eventualità di sua elezione, a non ricoprire cariche politiche, elettive o su nomina, durante il suo mandato e per i quattro anni successivi alla cessazione del mandato da qualunque causa essa dipenda.⁴

5. Il difensore civico può essere revocato dal consiglio comunale con deliberazione adottata col voto favorevole della maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti solo per gravi violazioni di norme giuridiche o inosservanza dei doveri discendenti dal proprio ufficio, nonché a seguito di un provvedimento di rinvio a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione.⁵

6. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il Consigliere comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate al comma 1. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale previa contestazione, secondo le modalità ed i termini indicati nel regolamento.⁶

Art. 58

Collegio dei garanti

¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95 e con d.c. n. 2/97

² comma così modificato con d.c. n. 2/97

³ comma così modificato con d.c. n. 2/97

⁴ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁵ comma così modificato con d.c. n. 80/95

⁶ comma aggiunto con d.c. n. 80/95 e modificato con d.c. n. 2/97

1. Il collegio dei garanti è composto da tre membri eletti dal consiglio, a scrutinio segreto, a maggioranza di due terzi dei componenti. Elegge, nel suo seno, il proprio presidente.

2. I garanti sono scelti tra magistrati anche a riposo, professori ordinari di università di discipline giuridiche, o avvocati con almeno dieci anni di esercizio. Le candidature possono essere presentate dai consiglieri comunali, dall'università, dal tribunale di Verona, dall'ordine degli avvocati di Verona, nonché da associazioni nazionali, regionali e locali.

3. Spetta al collegio dei garanti:

- decidere sull'ammissibilità delle proposte di iniziativa popolare e di referendum, nonché sulla formulazione dei quesiti e sui procedimenti conseguenti, nei casi e con le modalità previsti dallo statuto e dal regolamento;
- svolgere le altre funzioni previste dallo statuto.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI

CAPO I Funzionamento dei servizi comunali

Art. 59

Principi generali per il funzionamento dei servizi

1. La gestione dei servizi comunali deve essere impostata secondo il metodo della programmazione.

2. La giunta approva, entro novanta giorni dal proprio insediamento, il programma pluriennale nel quale sono specificatamente indicati i contenuti del documento programmatico previsto dall'art. 34 della legge. In tale programma, per ciascun settore funzionale in cui si articola la struttura municipale, sono individuati i progetti ed elencate le finalità ed azioni che si intendono realizzare nel corso del mandato amministrativo. La giunta stabilisce altresì l'ordine di priorità di tali progetti ed interventi.

3. Il programma, entro dieci giorni successivi alla sua approvazione, viene trasmesso con circolare del sindaco al segretario generale ed ai dirigenti, corredato delle occorrenti direttive per la sua attuazione.

4. Per ogni progetto attinente alla realizzazione di opere pubbliche e per i procedimenti che coinvolgono l'intervento contestuale di più servizi o uffici devono essere impostati strumenti di programmazione mediante diagrammi reticolari.

5. Il sindaco convoca, di norma con cadenza bimestrale, con modalità da stabilirsi contestualmente all'approvazione del documento di cui al comma 2, in apposite conferenze di servizio, gli assessori delegati ai vari settori, il segretario generale, il

responsabile del servizio finanziario ed i dirigenti interessati per la verifica dello stato di attuazione del programma.

6. Il sindaco riferisce annualmente al consiglio sullo stato di avanzamento dei progetti previsti dal documento programmatico.

Art. 60

Servizi a domanda individuale e relative tariffe

1. I regolamenti per la disciplina dell'accesso ai servizi erogati dal comune devono contenere norme intese a valorizzare la partecipazione degli utenti, singoli o associati, ai vari processi produttivi o a specifiche fasi di essi.

2. Il consiglio, di norma contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario successivo e comunque entro il 30 novembre di ogni anno, approva ai sensi dell'art. 32 della legge, uno o più "documenti di indirizzo" in materia di tariffe dei servizi erogati direttamente dal comune ovvero mediante le aziende municipalizzate, le istituzioni o altri enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

3. Le relative proposte sono formulate dalla giunta con l'inoltro al consiglio, almeno 30 giorni prima di quello in cui avrà luogo la votazione, con le modalità stabilite dal regolamento. Esse sono corredate da una analitica distinta dei costi e ricavi pertinenti a ciascuno dei servizi considerati, su base storica per il triennio antecedente, nonché delle previsioni, in termini di costi e ricavi, per l'esercizio finanziario al quale le nuove tariffe si riferiscono.

4. Una volta che il consiglio abbia approvato il documento di cui al precedente comma 2 spetta alla giunta l'adozione dei conseguenti provvedimenti per la concreta applicazione delle nuove tariffe.

5. L'approvazione o la modifica di tariffe relative a servizi non compresi nel documento di cui al comma 2 rientra fra le attribuzioni del consiglio. Le disposizioni del comma 4 non si applicano alle tariffe relative ai contributi o previste da norme di legge.

6. Le proposte inerenti a tariffe relative a servizi di nuova istituzione devono essere formulate dalla giunta sulla scorta della relazione di cui al comma 3.

Art. 61

Servizi ed opere sul territorio

1. Il comune privilegia, nell'organizzazione dei servizi pubblici di propria competenza, soluzioni che si adattino alle dimensioni sovracomunali favorendo lo sviluppo di sinergie con i comuni contermini con l'obiettivo di conseguire economie di scala, nel rispetto delle norme che disciplinino le singole materie.

2. Il comune si fa promotore di iniziative, interventi e progetti di opere e strutture che servano anche i comuni limitrofi e ne cura la realizzazione mediante accordi di programma in conformità alla legge.

3. In sede di definizione degli accordi di programma, il sindaco riferisce periodicamente sullo svolgimento delle trattative alla commissione consiliare competente. Il

sindaco, prima di sottoscrivere accordi che comportino variazione agli strumenti urbanistici approvati o semplicemente adottati riferisce al consiglio comunale.

4. Il comune intende favorire l'estensione al territorio di altri enti locali dell'attività delle proprie aziende speciali e delle società per azioni nelle quali è presente con partecipazioni maggioritarie.

Art. 62¹

Programmazione in materia di opere pubbliche

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno la giunta adotta lo schema di programma triennale delle opere pubbliche, nonché l'elenco annuale dei lavori da realizzare, ovvero avviare, nel corso dell'esercizio successivo.

2. Il programma triennale delle opere e l'elenco annuale dei lavori da realizzare sono redatti secondo le forme, con i contenuti ed i requisiti prescritti dalla legge, nonché vengono pubblicati nei modi quivi previsti.

3. Il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale dei lavori sono approvati contestualmente al bilancio di previsione, del quale costituiscono parte integrante.

CAPO II

Modalità di gestione e vigilanza del comune

Art. 63

Forme di gestione

1. Il comune gestisce i servizi pubblici in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, di convenzione e di consorzio con altri enti locali, e di convenzione con altri enti pubblici e soggetti privati.

2. La deliberazione consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:

a) la produzione di beni e lo svolgimento di attività, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo socioeconomico della comunità veronese;

b) la rilevanza sociale riconosciuta al bene o all'attività e gli obiettivi economici e funzionali perseguiti;

c) gli elementi dimensionali del servizio, i conseguenti riflessi organizzativi e gli aspetti funzionali, anche in relazione ad altri servizi connessi, gestiti dall'amministrazione o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;

d) i rapporti con i restanti apparati comunali.

3. La deliberazione consiliare deve inoltre precisare di volta in volta, in relazione alla forma di gestione prescelta:

a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale che orientano verso la concessione a terzi;

¹ articolo così modificato con d.c. n. 7/01 e con d.c. n. 66/07

- b) gli elementi economici ed imprenditoriali dei servizi che depongono per la gestione tramite azienda speciale;
 - c) i motivi che suggeriscono la gestione di servizi sociali tramite istituzione;
 - d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio, che rendono opportuna la partecipazione del comune a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
4. Qualora i componenti di nomina comunale nelle aziende speciali, nelle istituzioni e negli organismi associativi di cui al comma 1 del presente articolo risultino previsti in numero superiore a tre, il consiglio comunale assicura la presenza di rappresentanti della minoranza, da questa designati, secondo le modalità fissate dal regolamento consiliare.
5. Non sono eleggibili alla presidenza e nei consigli di amministrazione candidati condannati per reati dolosi con sentenza passata in giudicato.

Art. 64

Trasparenza nei servizi pubblici

1. I regolamenti delle istituzioni, gli statuti delle aziende speciali, dei consorzi e delle s.p.a., cui partecipa il comune, sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati e di quelli interni appaltati a terzi, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2. Le istituzioni, le aziende, i consorzi e le società a partecipazione comunale non possono sottoscrivere accordi sindacali aziendali senza la preventiva e distinta valutazione, cui è assicurata adeguata pubblicità, delle conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.
3. Coloro che sono stati nominati in rappresentanza del comune negli enti indicati nel comma 1 sono tenuti ad inviare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'espletamento del proprio mandato e sull'andamento dell'ente relativa all'anno precedente. Il sindaco trasmette le relazioni alla competente commissione consiliare.

Art. 65

Controlli di qualità

1. Il comune promuove periodiche verifiche e controlli di qualità in ordine alle prestazioni erogate anche dalle istituzioni; promuove altresì consultazioni fra utenti singoli o fra gruppi di utenti sul livello di gradimento delle prestazioni stesse.
2. Per attivare le consultazioni, si può fare ricorso, ove si renda necessario, a consulenze esterne. Saranno, di norma, privilegiati quei servizi che presentano rilevanza sotto il profilo sociale.
3. Le priorità e i criteri da seguire per le consultazioni saranno indicati annualmente dal consiglio comunale.

Art. 66

Vigilanza del comune

1. La vigilanza sulle s.p.a. a partecipazione comunale, sulle aziende speciali e sulle istituzioni è esercitata dalla giunta e da una commissione consiliare.
2. I compiti della commissione ed i rapporti con gli organi dell'azienda e dell'istituzione, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive con eventuale possibilità di contraddittorio tra amministratori comunali, dell'azienda e dell'istituzione, e rappresentanti degli utenti o delle loro associazioni, sono disciplinati dal regolamento.

CAPO III L'azienda speciale

Art. 67

Nomina e decadenza degli amministratori delle aziende

1. Il consiglio comunale, prima della nomina del consiglio di amministrazione, delibera su proposta della giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda speciale deve perseguire.
2. I candidati si impegnano, con l'accettazione della candidatura, a perseguire gli obiettivi e a conformarsi agli indirizzi assegnati all'azienda speciale dal consiglio comunale.
3. Gli amministratori decadono dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, sia insediato un nuovo consiglio comunale a seguito di elezioni.

Art. 68

Revoca degli amministratori e scioglimento del consiglio di amministrazione

1. Per i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione ovvero di revoca di singoli membri si osservano le norme di legge. Le relative proposte motivate possono essere presentate al consiglio comunale anche nei casi di contrasto con gli indirizzi assegnati all'azienda e nel caso in cui, reiteratamente e senza giustificazioni, non vengano raggiunti gli obiettivi fissati dall'amministrazione comunale.

Art. 69

Trasformazione delle aziende esistenti

1. Il consiglio comunale delibera la trasformazione delle aziende esistenti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Nel caso di trasformazione in aziende speciali, il relativo statuto è approvato dal consiglio comunale, su proposta della giunta, previo parere della commissione amministratrice dell'azienda, che rimane in carica fino alla nomina dei nuovi organi.

CAPO IV L'Istituzione

Art. 70

L'Istituzione

1. Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il comune può costituire delle istituzioni, dotate di autonomia gestionale.
2. La deliberazione del consiglio comunale che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da assegnare all'istituzione.

Art. 71

Organi dell'istituzione

1. Sono organi della istituzione:
 - il consiglio di amministrazione;
 - il presidente;
 - il direttore.
2. Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente, da quattro membri, nominati dal consiglio comunale per la durata di cinque anni, aventi i requisiti fissati dal regolamento adottato dal consiglio comunale per la disciplina del funzionamento dell'istituzione.
3. Il consiglio decade dal mandato nel caso in cui, anche durante il quinquennio, venga insediato un nuovo consiglio comunale a seguito di elezione.
4. Il presidente è nominato dal consiglio comunale.
5. Il presidente può nominare fra i membri del consiglio di amministrazione un vicepresidente, che lo sostituisce in caso di vacanza, impedimento o assenza.
6. I membri del consiglio di amministrazione, con esclusione del presidente, percepiscono una indennità pari a quella dei consiglieri comunali.
7. Il direttore è nominato dalla giunta comunale, a tempo determinato, e può essere confermato.
8. Per l'incarico di direttore, che può essere scelto anche tra i dipendenti del comune, si provvede mediante contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 51, comma 5 della legge n. 142/1990.

Art. 72

Rapporti con gli organi comunali

1. Su proposta della giunta, il consiglio comunale determina gli indirizzi generali a cui si deve attenere l'istituzione e approva il bilancio annuale e pluriennale, gli standard di erogazione dei servizi, il piano-programma, la relazione previsionale e programmatica, il conto consuntivo nonché le convenzioni con enti locali che comportino l'estensione dei servizi fuori dal territorio comunale.
2. Spetta al consiglio di amministrazione dell'istituzione ogni atto a carattere generale, riguardante l'attività e i servizi dell'istituzione, ivi compresa la predisposizione degli strumenti di previsione contabile, della relazione previsionale e programmatica, del conto consuntivo e del piano-programma. Il regolamento per la disciplina del funzionamento dell'istituzione determina, in ordine agli atti gestionali, le rispettive competenze del presidente e del direttore.

Art. 73

Gestione finanziaria e contabile

1. Il comune assegna alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi di competenza e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività affidate, provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali.
2. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
3. Il consiglio comunale può sempre procedere allo scioglimento dell'istituzione con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale decide in ordine alle diverse modalità di gestione del relativo esercizio.

Art. 74

Regolamenti delle istituzioni

1. La disciplina di ciascuna istituzione è dettata da apposito regolamento, con l'osservanza delle norme previste in questo Capo e, in quanto applicabili, nel precedente.

CAPO V
Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale

Art. 75

Rappresentanza del comune nell'assemblea della s.p.a.

1. Nelle assemblee della s.p.a. a partecipazione comunale, ivi comprese quelle di costituzione, il comune è rappresentato dal sindaco o da un assessore senza possibilità di delegare altri soggetti.

Art. 76

Espressione del voto dei rappresentanti del comune

1. I rappresentanti del comune, nell'esprimere il proprio voto in sede di assemblea delle società per azioni a partecipazione comunale, sono tenuti a conformarsi agli indirizzi programmatici stabiliti dall'amministrazione nonchè ai piani finanziari, ai programmi ed alle deliberazioni approvate dal consiglio comunale.

2. Per le modifiche statutarie e le operazioni sul capitale, oggetto di assemblea straordinaria, è necessaria in ogni caso deliberazione preventiva del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento consiliare disciplina le modalità per l'assunzione delle deliberazioni di cui al presente articolo al fine di assicurarne la tempestività.

Art. 77

Statuto delle s.p.a. comunali

1. Il consiglio comunale, nell'approvare gli statuti delle società per azioni da costituirsi ai sensi dell'articolo 22 della legge, adotta tutte le misure intese a garantire il controllo sulla loro gestione finanziaria.

2. A tale scopo gli statuti dovranno, in linea di massima, prevedere:

- a) la preventiva informazione del comune sui trasferimenti di azioni fra i soci;
- b) il divieto di tenere assemblee in forma totalitaria;
- c) l'obbligo per l'organo amministrativo di comunicare tempestivamente al comune l'avviso di convocazione dell'assemblea;
- d) la competenza dell'assemblea ordinaria per tutti gli atti che abbiano per oggetto l'assunzione, la cessione o la modificazione di partecipazione in altre società o enti;
- e) criteri di onorabilità e competenza degli amministratori non inferiori a quelli previsti dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143 convertito in legge 5.7.1991, n. 197, art. 6, comma 3, nel caso di amministratori delegati, presidenti del consiglio di amministrazione, direttori generali;
- f) requisiti per i sindaci non inferiori a quelli previsti per i revisori dei conti del comune;
- g) obbligo per il consiglio sindacale di seguire le direttive emanate dal collegio dei revisori dei conti del comune;

- h) approvazione del bilancio preventivo a cura dell'organo amministrativo, entro il termine dell'esercizio anteriore a quello cui il bilancio si riferisce e comunicazione dello stesso ai soci;
- i) competenza dell'assemblea ordinaria per l'assunzione di personale;
- l) il divieto di stipulare patti parasociali.

TITOLO VI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 78

Organizzazione degli uffici

1. Il comune, nel configurare la propria organizzazione amministrativa, persegue gli obiettivi dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione e si ispira a criteri di autonomia, di responsabilità e di valorizzazione delle competenze professionali dei propri dipendenti.
2. L'organizzazione dei servizi è improntata ai principi della flessibilità delle strutture operative. Il regolamento contiene direttive per assicurare la gestione integrata di uffici appartenenti a settori diversi in relazione alla natura delle prestazioni da erogare, mediante l'istituzione di sportelli polifunzionali e centri di riferimento unificati per l'accesso degli utenti dettando inoltre norme per rimuovere gli ostacoli alla mobilità del personale.
3. Le attività che l'amministrazione comunale presta direttamente sono svolte attraverso strutture organizzate in settori e unità, secondo criteri di funzionalità operativa, per l'assolvimento autonomo e compiuto di uno o più compiti omogenei.
4. Il settore normalmente raggruppa più unità funzionalmente collegate. Le unità non rientranti in settori sono definite servizi.
5. I settori e le unità sono affidati alla responsabilità di dirigenti, secondo le modalità previste dal successivo art. 81.
6. I settori e le unità, e la loro eventuale ulteriore articolazione interna, sono determinati dal regolamento organico, che li disciplina in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione. Tale regolamento inoltre stabilisce la dotazione del personale e le funzioni dei dirigenti, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità così come determinati dal successivo art. 80.

Art. 79

Aree funzionali

1. Più settori o servizi sono aggregati in aree funzionali nel numero massimo di sei.
2. Per aree funzionali si intendono quei servizi che, per le connessioni esistenti fra i relativi utenti interni od esterni, possono essere gestiti in forma integrata e intersettoriale, avendo per oggetto prestazioni omogenee ovvero fra loro interdipendenti.
3. Le norme della legge in materia di aree funzionali si applicano anche nei casi in cui vengano individuati specifici progetti-obiettivo a contenuto predeterminato e

programmato in termini temporali. I relativi incarichi sono affidati ad un unico responsabile di commessa.

Art. 80

Funzione dirigenziale

1. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione agli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficacia e dell'efficienza della gestione.

2. In questo ambito i dirigenti godono di autonomia nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da essi diretta, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari, nonché nell'impiego delle risorse tecniche ed umane loro assegnate.

3. Ai dirigenti preposti alla direzione di aree funzionali spettano compiti di indirizzo, coordinamento e controllo in ordine alla complessiva organizzazione e attività dei settori appartenenti alla propria area. In particolare:

a) traducono le scelte operate dagli organi di governo in programmi operativi inter-settoriali, ripartendoli fra i diversi settori e unità, e attuando momenti di verifica per il perseguimento dei progetti e degli obiettivi specifici della propria area;

b) gestiscono i fondi e i mezzi che non siano ripartibili per singoli settori e unità;

c) adottano gli atti di competenza dei dirigenti delle strutture appartenenti al loro dipartimento in caso di vacanza dell'incarico.

4. Nel rispetto delle competenze riservate dallo statuto agli organi di governo del comune e in applicazione del principio secondo cui i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa è attribuita alla dirigenza, compete ai dirigenti l'adozione di atti e provvedimenti di carattere prevalentemente vincolato o ad accentuata discrezionalità tecnica appartenenti alle seguenti categorie:

a) autorizzazioni, licenze, concessioni, atti di consenso in genere, nonché atti di gestione del personale comunale, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti o da deliberazioni comunali;

b) irrogazione di sanzioni amministrative, ingiunzioni e ordini di esecuzione;

c) atti di gestione finanziaria, costituzione di rapporti obbligatori e assunzione dei relativi impegni di spesa, atti di liquidazione e mandati di pagamento;

d) atti e accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie;

e) certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relative a dati e fatti raccolti, registrati o accertati dal comune o ad atti emanati dalle strutture comunali.

5. Spetta ai dirigenti preposti alla direzione dei settori la presidenza delle commissioni di gara, previste dal regolamento per la disciplina dei contratti di cui all'art. 59 della legge n. 142/1990. Le deliberazioni di indizione delle gare individuano il dirigente competente e la composizione della commissione. La presidenza delle commissioni di gara spetta di norma al dirigente alla cui struttura la gara prevalentemente si riferisce. Spetta ai dirigenti preposti alla direzione dei settori la presidenza,

su designazione del sindaco, in ragione dei profili del personale da assumere, delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici o interni e di ogni altra selezione di personale, anche per assunzioni temporanee.

6. Il dirigente competente compie tutti gli atti previsti dalla legge per l'indizione e lo svolgimento della gara o del concorso, inclusa la valutazione delle richieste e dei requisiti di partecipazione. Alle commissioni partecipano prevalentemente tecnici o esperti, interni o esterni all'Amministrazione, scelti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

7. Fatte salve le competenze di legge degli altri organi comunali, con riguardo in particolare alle deliberazioni a contrattare previste dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, spettano al dirigente competente la definizione e stipulazione dei contratti conseguenti alle gare o alle trattative private, inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 e seguenti del codice civile.

8. Nel definire le funzioni dei dirigenti di unità, il regolamento organico può prevedere poteri di emanazione di atti a rilevanza esterna secondo quanto disposto dal precedente comma 4. A tali attribuzioni corrispondono di norma poteri di gestione e di impiego dei fondi assegnati all'unità.

9. Le funzioni dei dirigenti dei servizi sono individuate dal regolamento in termini analoghi a quanto previsto per i dirigenti dei settori. Ad essi comunque spettano le funzioni indicate nei precedenti commi 6, 7 e 8.

10. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti dei settori individuano i responsabili delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento procedimentale connesso all'emanazione di atti amministrativi. Alle misure al riguardo adottate, è data adeguata e tempestiva pubblicità, anche secondo le modalità fissate dal regolamento organico.

Art. 81¹

Incarichi dirigenziali

1. Gli incarichi di funzioni dirigenziali sono conferiti con decreto del Sindaco a personale assunto a tempo indeterminato o a tempo determinato secondo le previsioni di legge e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, tenendo in considerazione la normativa in materia di trasparenza.

2. Abrogato.

3. Abrogato.

4. Abrogato.

5. Abrogato.

2. Non possono essere coperte con personale assunto con contratto a tempo determinato nella qualifica dirigenziale le funzioni di Vicedirettore Generale e di Vicesegretario Generale.

6. Abrogato.

7. Abrogato.

¹ articolo così modificato con d.c. n. 39/2017

8. Abrogato.

Art. 82

Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti sono responsabili dell'efficace svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo all'organizzazione del personale e dei mezzi, all'attuazione dei piani annuali di azione, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli specifici obiettivi indicati nei programmi dell'amministrazione.
2. I dirigenti con competenze esternamente rilevanti sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di ordinaria diligenza professionale.
3. I dirigenti sono responsabili dell'ordinata utilizzazione dei fondi e degli altri mezzi a loro disposizione, secondo i piani di attività dell'amministrazione e criteri di puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dal comune.
4. Nell'esercizio delle funzioni di sovrintendenza di cui all'art. 36, comma 1, della legge 8 giugno 1990 n. 142, il sindaco o l'assessore competente possono richiedere ai dirigenti spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti, mancato raggiungimento di obiettivi o grave pregiudizio agli interessi dell'ente.
5. Indipendentemente dalle azioni disciplinari attivabili in relazione a singoli atti, la giunta può far valere la specifica responsabilità dirigenziale indicata nei precedenti commi, applicando o promuovendo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, con riguardo anche all'indennità di funzione in godimento da parte dell'interessato.
6. La giunta può, inoltre, sollevare anticipatamente dall'incarico il dirigente in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti di sua competenza oppure di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione prefissati, quando tale inefficienza non sia riconducibile a ragioni obiettive tempestivamente segnalate dal dirigente.
7. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 è disposta con atto specificamente motivato e a seguito di procedimento che garantisca il contraddittorio.

Art. 83

Segretario generale

1. Il segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge e assiste gli organi di governo del comune nell'azione amministrativa. In particolare:
 - a) coadiuva il sindaco nella funzione di sovrintendenza in ordine allo svolgimento dell'attività del comune, coordinando l'azione dei dirigenti. A tal fine, sulla base degli accertamenti e verifiche di volta in volta opportuni, riferisce sull'andamento delle attività delle strutture comunali, segnala ritardi e disfunzioni, informa su carenze di mezzi o di personale, propone gli interventi conseguenti;
 - b) sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e della giunta, individuando gli adempimenti procedurali richiesti e le strutture comunali interessate se-

condo le competenze previste dal regolamento organico, curando infine l'informazione di ogni altro ufficio interessato all'esecuzione. A tale fine il segretario convoca apposite periodiche riunioni organizzative, può costituire gruppi di lavoro sentiti i dirigenti responsabili e promuovere da parte del sindaco l'emanazione dei necessari atti di indirizzo;

c) presiede le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di dirigente.

Art. 84

Vicesegretario generale

1. Il comune ha un vicesegretario generale, nominato dalla giunta su proposta del sindaco.
2. Il vicesegretario generale coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni a lui spettanti, svolge compiti vicari dello stesso segretario, sostituendolo in caso di vacanza, impedimento o assenza.
3. Il regolamento stabilisce gli specifici compiti aggiuntivi e autonomi rispetto a quelli vicari e di coadiutore del segretario generale.
4. In presenza di affidamento della responsabilità della Segreteria Generale, mediante incarico di reggenza o di supplenza, al vicesegretario generale, il sindaco può, con proprio decreto, assegnare l'incarico di vicesegretario generale aggiunto ad un dirigente interno al quale sono affidate le funzioni di cui al comma 2.¹

TITOLO VII

LA FINANZA E LA CONTABILITA'

Art. 85

Controllo economico di gestione

1. Il regolamento di contabilità disciplina il controllo economico di gestione, svolto da apposita struttura comunale.
2. La struttura sottopone a continua e costante osservazione i riflessi economici dei fatti di gestione per garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, produttività ed economicità dell'amministrazione. A tal fine la struttura, tenendo conto del preventivo economico e patrimoniale, elabora indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, l'idoneità dell'andamento della gestione, sentendo a tale proposito il collegio dei revisori.
3. Sulla base delle risultanze acquisite dalla osservazione dei fatti gestionali, la struttura elabora le linee di indirizzo che devono essere diramate ai settori e, se del caso, propone al sindaco i provvedimenti necessari, dandone comunicazione al collegio dei revisori. Con riguardo alla attività delle istituzioni per la gestione dei servizi, le direttive sono indirizzate agli organi competenti di queste e le proposte di adozione dei provvedimenti eventualmente necessari sono rivolte al presidente dell'istituzione o al sindaco.

¹ comma aggiunto con d.c. n. 80/95

4. La struttura partecipa alla elaborazione degli atti di previsione e di programmazione, per assicurare che essi tengano conto sia del grado di efficienza, economicità e produttività già raggiunto dall'amministrazione sia di quello verosimilmente raggiungibile.

Art. 86

Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio. Il collegio svolge la propria attività in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica fino all'approvazione del rendiconto.

2. Non possono essere nominati revisori dei conti i dipendenti dell'ente, nonché i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente e con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune.

3. Le proposte di scelta dei revisori non possono essere discusse e deliberate dal consiglio comunale se non sono corredate dei titoli professionali richiesti e adeguatamente motivate in relazione ai requisiti professionali.

4. Il consiglio comunale pronunzia la decadenza dei revisori che risultino inadempienti agli obblighi del loro mandato. La decadenza è disposta nel caso in cui il consiglio comunale, dopo aver fissato un termine per rimuovere le inadempienze, abbia constatato l'inottemperanza alla diffida. Contestualmente alla pronunzia di decadenza, il consiglio comunale provvede, nei modi stabiliti dal regolamento del consiglio, ad integrare o ricostituire il collegio.

5. I revisori dei conti hanno diritto di accedere a tutti gli atti e documenti dell'ente e possono altresì verificare la correttezza dei principi contabili utilizzati per la predisposizione dei bilanci, chiedendo all'ente locale le informazioni e la documentazione relative.

6. I revisori hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio comunale.

Art. 87

Attività di controllo del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal regolamento di contabilità, da adottarsi previo parere dello stesso collegio. A tal fine esso segue l'attività delle strutture comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre, e trasmettere al consiglio, i seguenti atti: un parere sul progetto del bilancio finanziario e degli altri strumenti di previsione contabile e sui relativi allegati; relazioni trimestrali sull'andamento economico della gestione; una relazione alla proposta di conto consuntivo. Tali atti, per la parte concernente le istituzioni, sono trasmessi anche ai rispettivi consigli di amministrazione.

2. Nel parere sul bilancio, e sugli altri strumenti previsionali, il collegio, anche con riguardo al tipo di metodologie impiegate, valuta l'attendibilità e congruità delle previsioni. In particolare attesta l'esatta quantificazione di quelle entrate e spese la cui entità è predeterminata da atti preesistenti al bilancio. Apprezza, anche in considerazione dei risultati conseguiti nei precedenti esercizi, l'attendibilità delle previsioni economiche sui costi e i ricavi. Valuta la corretta determinazione degli ammortamenti e delle grandezze patrimoniali.

3. Attraverso le relazioni trimestrali, il collegio dei revisori illustra l'andamento della gestione con particolare riguardo al mantenimento dell'equilibrio finanziario e al conseguimento dei risultati indicati negli atti previsionali. Il collegio espone inoltre le conclusioni a cui è pervenuto a seguito dell'esame compiuto sulle attestazioni di copertura, su i pareri di regolarità tecnica e contabile e sugli atti adottati in difformità da essi, sulle variazioni apportate dalla giunta al bilancio, su i titoli di spesa eccedenti l'originario atto di impegno, sulle perizie di variata distribuzione della spesa e su quelle suppletive, sull'operato degli agenti contabili e dei funzionari delegati, sulla tenuta delle scritture da parte del servizio ragioneria e sul modo in cui questo ha svolto il controllo degli atti di spesa.

4. Nella relazione al conto consuntivo, il collegio dei revisori certifica l'esatta rappresentazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione e riassume le relazioni trimestrali con riguardo ai rilievi più ricorrenti e al seguito che essi hanno trovato presso l'amministrazione.

La relazione illustra inoltre i risultati raggiunti in termini di efficienza, produttività ed economicità dell'attività svolta nell'esercizio e valuta i parametri seguiti dalla struttura preposta al controllo economico di gestione, l'operato di tale struttura e l'esito delle sue direttive e proposte.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 88

Revisione dello statuto

1. Le proposte di modifica di disposizioni, disciplinanti contenuti del presente statuto obbligatoriamente adottati ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 devono essere deliberate contestualmente alla sostituzione dell'intera normativa regolante le parti interessate dalle modifiche.

2. Salvo modifiche conseguenti a nuove disposizioni legislative, non è consentito procedere a revisioni della stessa materia se non decorso il termine di almeno sei mesi dall'ultima modifica.¹

3. La commissione permanente dei capigruppo, valutato lo stato di attuazione delle norme statutarie e la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del

¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95

comune, della sua comunità ed alla dinamica del quadro legislativo, propone al consiglio comunale le opportune modifiche con cadenza almeno biennale.¹

Art. 89

Vincolo di modifica espressa

1. Le deliberazioni e gli atti aventi efficacia esterna che comportino annullamento, revoca o comunque modifiche di deliberazioni o atti aventi efficacia esterna, devono fare espresso richiamo ai precedenti provvedimenti, indicandone le parti eventualmente mantenute in vigore.

Art. 90

Adozione dei regolamenti e disciplina transitoria delle materie ad essi demandate

1. Il comune, salvo un diverso termine previsto dalla legge, delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, ad eccezione di quelli relativi alla partecipazione e al referendum da emanarsi entro il termine di sei mesi.

2. Fatto salvo quanto disposto da norme specifiche, sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto continuano ad applicarsi, nelle materie ad essi demandate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto, in quanto con questo non incompatibili.

Art. 91

Regolamento delle circoscrizioni

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale procede alla revisione del regolamento dei consigli circoscrizionali, approvato con deliberazione n. 96 del 20 giugno 1978 e successive modifiche ed integrazioni.

* * *

¹ comma così modificato con d.c. n. 80/95